



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA



Viale Risorgimento 22 - 00018 Palombara Sabina
Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 - Distretto 33
Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email: rmic8ak00e@istruzione.it

Comunicazione n. 424

Palombara Sabina 08/06/2022

Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Criteri di osservazione, valutazione, ammissione

Come da delibere del Collegio Docenti del 18/05/2022 n. 35 e Collegio Docenti del 31/05/2022 n. 41 si riportano di seguito i criteri di osservazione, valutazione, ammissione (classi successive e esami) per tutti gli ordini di scuola del I.C. Palombara Sabina.

CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINIO as 2021-2022

**Criteri di osservazione/valutazione del team docente
della SCUOLA dell'INFANZIA**

La valutazione dei bambini della Scuola dell'Infanzia ha prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ogni piccolo alunno. Gli strumenti valutativi utilizzati dalle insegnanti si identificano in:

- OSSERVAZIONE dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento sia occasionali che sistematici.
- DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA al fine di raccogliere l'analisi degli elaborati prodotti dai bambini, per poter distinguere le capacità cognitive.

A tal fine, gli insegnanti si avvalgono delle rubriche di valutazione: identità, relazioni, conoscenze, comportamento approvate nel PTOF.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Si valutano i traguardi di sviluppo delle competenze declinati nei vari campi di esperienza come da apposite Griglie contenute nel PTOF di Istituto.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

Scuola Primaria

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di Interclasse dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe (art. 3 co3 d.lgs 62/2017). L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola I grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche certificando in sede di scrutinio finale la maturazione di un livello di competenza di prima acquisizione **in una o più discipline** da riportare sul documento di valutazione. Solo in casi **eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità.**

Si deliberano i seguenti criteri:

1. Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
2. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di interventi personalizzati di recupero.

La non ammissione potrà verificarsi prevalentemente, ove ne ricorra la necessità, negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e che esigono definiti prerequisiti cognitivi mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento (dalla seconda alla terza - dalla quinta alla classe prima sec. I grado). È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola primaria.

La non ammissione sarà deliberata con preventiva informazione alla famiglia e all'alunno che dovrà essere accuratamente preparato all'ingresso in una nuova classe.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

**della SECONDA E TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
E DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO**

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).
- valutazione del comportamento espresso attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione corrispondente almeno al voto di 6/10

L'ammissione alla classe successiva, come puntualizza la nota n. 1865/2017, "è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline". Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, come qui di seguito disposto.

Il consiglio di classe, difatti, può deliberare la non ammissione alla classe successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10. In base all'art. 6 comma 2 (che non precisa la necessità di unanimità, a differenza dell'art. 3 comma 3 riferito alla Scuola Primaria), l'IC Palombara Sabina condivide che la non ammissione deve essere:

- deliberata all'unanimità,
- debitamente motivata,
- fondata sui criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

I criteri sono definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

I criteri di non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, vanno analiticamente definiti, tuttavia si devono poi correlare a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA È DETERMINATA
alternativamente DA:

- **4 INSUFFICIENZE LIEVI (5/10)**
- **2 INSUFFICIENZE GRAVI (4/10),**
- **RICORSO ALLA VOTAZIONE DI CONSIGLIO PER UN'INSUFFICIENZA GRAVE E DUE LIEVI.**

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Nel rispetto dell'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, il voto di ammissione all'Esame di Stato è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;

- valutazione del comportamento espresso attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione corrispondente almeno al voto di 6/10
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui espletamento NON RAPPRESENTA PER IL PRESENTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 REQUISITO DI ACCESSO per l'Esame di Stato).

L'ammissione all'esame è disposta, con decisione assunta **all'unanimità** dal Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art. 2, c. 2 e 4 DM 741/2017). Difatti, in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe:

- ammette agli Esami di Stato l'alunno/a che riporti a fine quadrimestre delle valutazioni insufficienti in tre discipline, di cui al massimo due con valutazione 4.
- prenderà in considerazione la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione in presenza di alunno/a con più di tre insufficienze in casi debitamente motivati ed eccezionali, con decisione all'unanimità.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione è il frutto della media delle valutazioni finali (scrutinio del II quadrimestre) ottenute dall'alunno/a nei tre anni di scuola secondaria di I grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 33%; 2° anno 33%, 3° anno 34%; tale voto, espresso in decimi e contenente anche la valutazione di Educazione Civica, prevede l'applicazione, in fase finale di decisione di scrutinio del CdC, di un arrotondamento all'unità superiore o inferiore a seconda che la risultante superi o meno i 5 decimi.

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni

con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

“L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”.

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l'ammissione o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell'allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

I criteri di valutazione dell'Insegnamento sono declinati in base a conoscenze, abilità e comportamento/atteggiamento degli studenti
(vedi allegato: rubrica di valutazione educazione civica).

Per tutti gli ordini di scuola si stabilisce inoltre quanto segue:

Comunicazione alla famiglia:

Nel corso dell'anno scolastico ed in particolare immediatamente dopo i Consigli di classe/interclasse, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione del positivo esito dell'anno scolastico e/o dell'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, il Coordinatore di classe convoca la famiglia mediante comunicazione scritta al fine di fornire chiare informazioni in merito alla situazione dell'alunno, con particolare riguardo al profitto.

In caso di **non** ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque **prima della pubblicazione degli esiti**, il coordinatore di classe coadiuvato dal Segretario del Consiglio di classe provvederà a informare la famiglia tramite comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma.

Il D.S.

Anna Vicidomini

(firma autografa sostituita ai sensi dell'art. 3 del dlgs 39/1993)